

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che con ricorso depositato il 10 febbraio 2011 presso la Corte d'appello di Salerno, TIZIO , quale erede di CAIO , deceduto il 10 aprile 2009, riassumeva, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte della Corte d'appello di Roma, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte dei conti;

che l'adita Corte d'appello rigettava la domanda rilevando, in accoglimento della eccezione in proposito formulata dal Ministero convenuto, che il ricorrente non aveva dimostrato la qualità di erede di CAIO , e cioè la qualità nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa;

che, osservava la Corte d'appello, il ricorrente si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi;

che per la cassazione di questo decreto TIZIO ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l'intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 110, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 47, 48 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo la piena idoneità della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata da notaio, attestante la detta qualità di unico erede di CAIO ;

che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ., rilevando che, contrariamente a quanto affermato in decreto, l'amministrazione non aveva formulato una espressa eccezione in ordine alla qualità di erede di esso ricorrente; sicché, in mancanza in specifica contestazione, la detta qualità, sulla base della prodotta documentazione, avrebbe dovuto essere ritenuta provata;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente con riferimento alla affermata carenza delle necessarie allegazioni anagrafiche, laddove nella prodotta dichiarazione erano presenti tutte le indicazioni necessarie;

che la decisione della presente controversia postula che si risolva la questione della idoneità o no di una dichiarazione sostitutiva ad offrire la prova della sussistenza della quali-

tà di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, ovvero ancora proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti del precedente grado di giudizio;

che nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene sul punto un contrasto;

che, invero, si rinviene un orientamento di carattere generale, in forza del quale «l'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo *onus probandi* (Cass. n. 17358 del 2010; Cass. n. 18856 del 2004; Cass. n. 12999 del 2003; Cass., S.U., n. 5167 del 2003);

che tale orientamento appare riferibile anche alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge n. 15 del 1968, ed ora agli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, essendosi esclusa la idoneità della detta di-



chiarazione a provare la qualità di erede (Cass. n. 6132 del 2008);

che in particolare si è anche affermato che «l'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche se nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure *juris tantum*, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all'impugnazione in capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di eredi della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l'avvenuto decesso di quest'ultima e la loro asserita qualità)» (Cass. n. 29830 del 2011);

che infatti, quanto a detta qualità, si è affermato che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione

del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il *de cuius* che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.» (Cass. n. 13738 del 2005);

che altre pronunce sostengono invece che «in tema di successioni *mortis causa*, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» (Cass. n. 15803 del 2009; Cass. n. 879 del 2012, in motivazione);

che nelle decisioni da ultimo citate non si rinviene una motivazione specifica sul punto, posto che la sentenza n. 879 del 2012 richiama la n. 15803 del 1999 e quest'ultima, in motivazione, richiama a sua volta Cass. n. 10022 del 1997, la quale tuttavia contiene la affermazione, a sua volta mutuata da Cass. n. 1 del 1994, secondo cui la prova della qualità di erede può essere data, ad esempio, con la produzione del certificato di morte e della denuncia di successione o con atto notorio;

che in questo contesto il Collegio reputa necessario che sulla questione si esprimano le sezioni Unite, in considerazione del fatto che la problematica, attesa la sua natura processuale, è suscettibile di proporsi nei giudizi di competenza di tutte le sezioni civili della Corte;


che pertanto gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2013.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria
Oggi, 03 MAG. 2013

IL CANCELLIERE
dott.ssa Daniela Rosolen



IL CANCELLIERE
dott.ssa Daniela Rosolen